CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 7

Limite temporale per l'applicazione del condono

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria
Estremi	Legge 23 dicembre 1966, n. 1139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-di-sanzioni-non-aventi-natura-penale-in-materia-tributaria/art-7-limite-temporale-per-l-applicazione-del-condono/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it